



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

n. RGTF [\*]

Il Tribunale Federale

nelle persone dei giudici:

Dott. Giuseppe Severini Presidente

Prof. Antonio Bartolini Componente effettivo, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini Componente effettivo

nella seduta dell'11 febbraio 2025 ha assunto la seguente

**DECISIONE**

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, del 16 novembre 2024, RGPF n. 07/2024, a carico del sig. FORTUNATI Gianfranco, nato a Roma, il 19 dicembre 1959, per le incolpazioni di cui qui appresso.

**FATTO**

**1.** Con l'atto di deferimento testé indicato, la Procura Federale UITA ha deferito al giudizio di questo Tribunale Federale FORTUNATI Gianfranco, direttore del poligono della Sezione TSN di Roma dal 1° settembre 2023 al 10 aprile 2024. Il deferimento è stato disposto per violazioni disciplinari inerenti il suo incarico, evidenziate da un esposto del Commissario straordinario della stessa Sezione TSN di Roma.

**2.** Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti di FORTUNATI Gianfranco sono testualmente:



**I.** Violazione punto 6 direttiva D.T./P.2 2006, violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma e violazione art 5.1 regolamento interno del TSN Roma perché il Sig. FORTUNATI Gianfranco, nella qualità di direttore del poligono del TSN Roma, in violazione dei doveri derivanti dalla propria carica e cioè in violazione del punto 6 app.1 all. B Direttiva tecnica D.T./P.2 2006, dell'art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma e dell'art 5.1 regolamento interno del TSN Roma, in data 19.03.2024 e per tutta la durata dell'incarico di direttore del poligono dal 1 settembre 2024 al 11 aprile 2024, ha terminato l'esecuzione della propria prestazione lavorativa alle ore 13.30 omettendo così di essere presente presso le strutture di tiro al momento della chiusura dell'area poligonale (ore 17:00).

**II.** Violazione art. 2 Codice di comportamento sportivo C.O.N.I, violazione punto 5, 6 e 7 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006, violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma e violazione art 5.1 regolamento interno del TSN Roma perché, nella qualità di direttore del poligono, in spregio ai doveri derivanti dalla propria carica e cioè in violazione dell'art. 2 Codice di comportamento sportivo C.O.N.I, del punto 5, 6 e 7 direttiva tecnica app. 1 all. B D.T./P.2 2006, dell'art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma e dell'art 5.1 regolamento interno del TSN Roma in data 24 marzo 2024 e in data 7 aprile 2024, non si è recato sul posto di lavoro senza fornire qualsivoglia giustificazione della propria assenza omettendo, volontariamente, di eseguire le proprie funzioni di direttore del poligono e cioè, come previsto dall'all.A Direttiva tecnica D.T./P2 2006.

**III.** Violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma, violazione art 5.1 regolamento interno del TSN Roma e violazione punto 5 e punto 6 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006 perché, nella qualità di direttore del poligono, in spregio ai doveri derivanti dalla propria carica e cioè in violazione dell'art. 5 comma 1 lett. a)



Statuto TSN Roma e dell'art 5.1 regolamento interno del TSN Roma in data 23.03.2024 ha omesso di approntare le aule per le lezioni di tiro previste per il rilascio del DIMA e perché, nella medesima data, non ha controllato il buon andamento delle medesime lezioni. Le disposizioni appena citate sono state ulteriormente violate perché, in data 6 aprile 2024, oltre a non aver approntato le aule per le lezioni previste per il rilascio del DIMA non ha verificato l'efficienza delle linee di tiro in violazione del punto 6 app.1 all. b) Direttiva tecnica D.T./P2 2006.

**IV.** Violazione punto 5 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006 perché, in data 09.04.2024, nella qualità di direttore del poligono, in spregio ai doveri derivanti dalla propria carica e cioè in violazione del punto 5 app. 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006 ha omesso di accertare che in ogni settore di tiro fosse presente il registro delle frequenze e perché ha omesso di verificare l'efficienza delle linee di tiro e cioè delle apparecchiature di cui alle lett. da a) a g) di cui al punto 5 1 all. B direttiva D.T./P.2 2006.

**V.** Violazione art. 31 l.n. 110 del 1978, violazione art. 45 comma 6 Statuto TSN Roma perché in violazione degli artt. 31 l.n. 118 del 1978, dell'art. 45 comma 2 e dell'art 6 Statuto TSN Roma, in data 06.04.2024, ha svolto le attività tipiche della funzione di istruttore/direttore di tiro sebbene formalmente privo della autorizzazione di polizia prescritta dall'art. 31 l.n. 110 del 1978 e dall'art. 45, comma 6, Statuto TSN Roma.

**VI.** Violazione atto di agibilità per lo stand 25 m 1<sup>a</sup> ctg III SETTOPRE n. 8 linee di tiro, violazione art. 3.3. Regolamento interno TSN Roma e violazione art. 5 comma 1 lett. a) Statuto TSN Roma perché nella qualità di direttore del poligono del TSN Roma, in violazione dei doveri derivanti dalla propria carica, in data 06.04.2024 ha autorizzato l'utilizzo dello stand dei 25 metri 1<sup>a</sup> ctg del 3° settore da parte di due tiratori



contemporaneamente in violazione dell' Atto di Agibilità che ha dichiarato agibile il settore per *"l'uso sportivo limitato ad una linea di tiro per il tiro istituzionale"* e dell'art. 3.3 del Regolamento interno del TSN Roma il quale prevede che l'attività di tiro ad avancarica *"Può essere svolta solo con armi corte nei settori a 25 m, dotati di opportuni setti separatori in acciaio balistico"*.

**VII.** Violazione prot. n. 19 .C/1172024 TSN Roma perché in data 06.04.2024, ha omesso di esigere da parte dei tiratori Di Iorio e Chiappori, prima dell'inizio della sessione di tiro, la compilazione della dichiarazione prevista dal citato prot. n. 19 .C/1172024 del Commissario straordinario TSN Roma per le munizioni delle armi ad avancarica.

**3.** La Procura Federale concludeva chiedendo di applicare al FORTUNATI la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni tre o la sanzione maggiore o minore che parrà di giustizia infliggere secondo l'apprezzamento del Collegio.

**4.** Il 4 febbraio 2025 si svolgeva la prima udienza da remoto, che veniva rinviata all'11 febbraio 2025 su eccezioni preliminari di rito.

**5.** L'11 febbraio 2025 si svolgeva l'ulteriore udienza dove, constatata la regolarità della costituzione del contraddittorio, rilevata la presenza del deferito assistito giusta procura dall'Avv. Cristiano de Antoni e sentite le difese di quest'ultimo e le conclusioni del Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, il Tribunale Federale accoglieva le richieste della Procura limitatamente ai capi V e VI, dichiarando non luogo a provvedere in giustizia sportiva per gli altri capi di imputazione, disponendo la sospensione dell'incolpato dall'attività sportiva e sociale per anni due e mesi sei, e



pronunciava in quella sede il dispositivo della decisione, qui sotto riportato, riservandosi l'esternazione delle motivazioni che ora vengono espresse attraverso i seguenti

## MOTIVI

6. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione opposta dall'incolpato di difetto di giurisdizione del giudice sportivo.

A tal fine, la Procura Federale, nella difesa orale del deferimento, a sostegno delle incolpazioni e della giurisdizione sportiva ha invocato un precedente del Tribunale Federale della FIGC, Sezione disciplinare, 11 agosto 2023, dec. 0040/TFNSD-2023-2024 e il principio ivi espresso sul criterio della *liaison*, per cui *"l'ordinamento sportivo cede il passo a quello statale allorché la vicenda controversa non sia, per il primo, ragionevolmente rilevante; la rilevanza risolvendosi nell'esistenza di una liaison con il sistema domestico, che deve essere riflessa in una norma ad hoc compatibile con il quadro esofederale di riferimento"* (Trib. Fed. FIGC, 0040/2023, cit.).

A questi propositi, ritiene qui il Collegio, un tale criterio qui opera al contrario e depone per ritenere il difetto di giurisdizione circa i capi I, II, III, IV, VII di incolpazione, poiché attinenti a vicende relative al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato tra la Sezione TSN di Roma e l'incolpato, avente ad oggetto la disciplina dell'incarico di Direttore del Poligono. Si tratta invero di asseriti inadempimenti a quegli obblighi contrattuali e, come tali, ineriscono in termini civilistici quel rapporto lavorativo: sicché non hanno un distinto e autonomo rilievo per essere, come tali, oggetto di cognizione e valutazione disciplinare ad opera del giudice sportivo.



7. Ma vi è di più: va anche rammentato che, quanto a violazioni, la giurisdizione sportiva conosce solo di quelle riguardanti direttamente quanto stabilito in termini comportamentali dall'ordinamento sportivo: *«i tesserati dell'Unione italiana tiro a segno (UITA) sono tenuti a osservare lo Statuto, i Regolamenti, i Provvedimenti, le Decisioni e le Direttive degli Organi ed organismi Centrali dell'UITA nonché del Codice di comportamento sportivo emanato dal Coni»* (art. 3, comma 1, del Regolamento di Giustizia UITA).

Orbene, diverse delle disposizioni richiamate dai capi di incolpazione attengono a fattispecie che, sotto questo profilo, sono non dell'ordinamento sportivo ma di quello statale, perché assumono rilievo in riferimento non a condotte lealtà ordinamentale sportiva, ma di rispetto e cura delle disposizioni statali previste a presidio di interessi pubblici che fanno capo alla difesa nazionale (non va al proposito dimenticato che l'UITA – seppure non come federazione sportiva – è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20 del *Codice dell'ordinamento militare*, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e dell'art. 59 del *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90). Sicché il loro riferimento alla *Direttiva tecnica per i poligoni di tiro chiusi a cielo aperto*, approvata dal *Comando delle scuole dell'esercito – Polo del genio*, ufficio dell'amministrazione statale della Difesa, non concerne violazioni dell'ordinamento sportivo, bensì concerne, o meglio, - si può solo qui dire – appare poter concernere l'ordinamento statale. Comunque non può essere posta a fondamento di incolpazioni disciplinari essendo da questa angolazione norme *extra ordinem*.

La Procura Federale, con la produzione documentale depositata agli atti su richiesta del Collegio, non ha del resto dimostrato sussistere un sufficiente nesso ordinamentale e in particolare riguardo all'operatività di norme dell'ordinamento sportivo che recepiscano disposizioni statali.



**8.** I soli capi di incolpazione per cui - superata la pur rilevante questione della loro inappropriata formulazione estrinseca - sussiste qui la giurisdizione di questo Tribunale Federale sono, dunque, quelli attinenti allo stretto ruolo di *tesserato* dell'incolpato: dunque, il V e VI capo di incolpazione.

**9.** Giova premettere che è qui ininfluenza il fatto, emerso in sede dibattimentale, che il sig. FORTUNATI Gianfranco sia stato tesserato all'UITA solo per il tempo in cui ha esercitato le funzioni di *direttore di poligono*: restano infatti punibili anche coloro che hanno perso la qualità di tesserato, per fatti del tempo in cui erano tesserati. Vale invero la previsione generale dell'art. 30, comma 5, dello Statuto dell'UITA, da leggere in una all'art. 1, comma 4, dei "Principi di Giustizia Sportiva", emanati dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018, per il quale «*sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabili*». Si tratta, all'evidenza, di un'ultrattività della condizione formale di tesserato, limitata alla punibilità per fatti pregressi allorché il titolo formale di appartenenza all'ordinamento sportivo era in atto, funzionale all'effettività dell'ordinamento stesso per i comportamenti che ne precedono la cessazione d'appartenenza e perciò plausibile e non irragionevole. Non v'è chi non veda che, diversamente, le norme sanzionatorie perderebbero di effettività e si presterebbero a facili elusioni.

**10.** A tal fine, è qui provato per ammissione del FORTUNATI di aver egli stesso consentito l'attività di tiro al segno a due tiratori senza possedere la qualifica né di Direttore, né di istruttore di tiro, seppur avendone esercitato di fatto gli inerenti compiti (v. verbale audizione incolpato, RGPF 7/2024, doc. 3 della Procura Federale).



Ricorre qui dunque la violazione, da parte dell'incolpato, dell'art. 45, comma 6, dello Statuto TSN di Roma, ove si prescrive che *«ai fini dell'esercizio delle attività di Direttore e istruttore di tiro è necessaria l'acquisizione della relativa licenza di legge»*, ovvero quella prescritta, dall'art. 31 (*Vigilanza sulle attività di tiro a segno*) l. n. 110 del 1975.

In questo caso, difatti, esiste in modo espresso la *liaison* che consente al Tribunale Federale di sindacare norme *extra ordinem* (anche se limitatamente a finalità disciplinari), la norma dell'ordinamento sportivo recepisce e rinvia alla disciplina di carattere statale.

In particolare il citato art. 31 dispone: *«ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9»*.

L'incolpato FORTUNATI Gianfranco, ha dunque senza averne titolo scientemente esercitato le funzioni proprie del direttore e all'istruttore di Tiro, violando le prescrizioni statutarie di cui all'art. 45, comma 6, dello Statuto della Sezione TSN Roma.

Analogamente, per lo stesso fatto, è violata la prescrizione (di cui al Capo di imputazione n. VI) dell'art. 3.3, del Regolamento Interno della Sezione TSN di Roma che vieta l'utilizzo dello stand dei 25 metri, 1<sup>a</sup> ctg del 3° settore, perché privo di diaframmi protettivi.

**11.** Alla luce di quanto premesso il Collegio ritiene sussistere i gli elementi per l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività sportiva e sociale del sig. FORTUNATI Gianfranco, ritenendone congrua la misura in anni due e mesi sei.



P.Q.M.

il Tribunale Federale ritiene il Sig. FORTUNATI Gianfranco colpevole degli illeciti disciplinari di cui ai capi 5 e 6 di incolpazione e per gli effetti lo condanna alla sospensione dell'attività sportiva e sociale per anni due e mesi sei. Dichiaro non esserci luogo a provvedere in giustizia sportiva per i restanti capi di incolpazione. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2025.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente

Prof. Antonio Bartolini, Componente effettivo, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente effettivo